

Zeitschrift: Macolin : mensile della Scuola federale dello sport di Macolin e di Gioventù + Sport
Herausgeber: Scuola federale dello sport di Macolin
Band: 54 (1997)
Heft: 6

Artikel: Condanna dell'arbitro : un inammissibile controsenso
Autor: Canevascini, Brenno
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-999295>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 16.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Condanna dell'arbitro

Un inammissibile controsenso

di Brenno Canevascini, avvocato

È recentemente rimbalzata dalla Gran Bretagna una notizia clamorosa, quanto inquietante, che non può che lasciare attoniti e perplessi sia da un punto di vista squisitamente sportivo e pratico nonché sotto il profilo giuridico.

Ad un arbitro di rugby inglese è stata comminata una sanzione di natura penale in quanto ritenuto personalmente responsabile delle conseguenze patite da un giovane giocatore vittima di un violento scontro di gioco. Sono fermamente convinto che questa decisione (sicuramente clamorosa quanto discutibile) sia frutto di un'interpretazione e di un'applicazione delle norme legali che non rientrano né nella cultura giuridica elvetica né, di riflesso, nella giurisprudenza dei nostri tribunali.

Condannare l'arbitro per non essere stato in grado di tenere in pugno una partita e per non aver applicato correttamente le regole di gioco equivale a mio avviso a mettere inammissibilmente in discussione il potere d'apprezzamento dei direttori di gara, in un contesto di per sé opinabile. L'interpretazione e l'applicazione dei regolamenti di gioco (che mirano a disciplinare il regolare e corretto svolgimento di una manifestazione sportiva) notoriamente variano di caso in caso, di partita in partita, da arbitro ad arbitro ed è quindi materia altamente soggettiva.

Come tale essa non può essere limitata da regole interpretative di tipo matematico ma è, per l'appunto, lasciata al libero apprezzamento dell'arbitro a dipendenza di molteplici fattori (clima di gioco, condizioni del terreno, posta in palio, rivalità, atteggiamento dei giocatori).

Ammettere la responsabilità diretta dell'arbitro nell'ambito di un incidente di gioco (che siano o no violate crassamente le regole di gioco da parte dei giocatori) significa svuotare di ogni significato l'essenza medesima della missione arbitrale.

Inoltre, almeno per quanto attiene alle nostre tradizioni giurisprudenziali non vedo come possa esistere una costruzione giuridica implicante la

Inoltre va poi ancora considerato che l'intervento falloso è, di norma, un evento repentino ed imprevedibile, quindi imponderabile.

Certo si potrebbe obiettare che l'arbitro ha la facoltà di sorvegliare con un occhio più attento quei giocatori notoriamente più «duri» o più scorretti. Ma anche da questo punto di vista si rischia di fare uso di due pesi e di due misure nelle valutazioni, distinguendo



Anche nella pallavolo l'arbitro decide.

responsabilità penale dell'arbitro (sia pure sottoforma di correttezza o di complicità) in un reato di lesioni contro l'integrità fisica subite da uno sportivo durante una competizione ove la componente del contrasto fisico è essenziale della disciplina sportiva (calcio, hockey, rugby).

Questo anche perché manca di sicuro la componente del dolo (intesa come coscienza e volontà) da parte dell'arbitro di partecipare alla consumazione del reato di lesioni fisiche.

do a priori tra «buoni» e «cattivi», ciò che significa andare in campo con una certa prevenzione nei confronti del giocatore che (a torto o a ragione) è catalogato tra i «cattivi», tassando ogni suo intervento in modo diseguale (e quindi ingiustamente più severo), rispetto a quelli di altri atleti ritenuti «buoni».

Per questi motivi la conclusione alla quale sono giunti i giudici britannici mi sembra aberrante sia da un punto di vista sportivo che giuridico. ■